

In riferimento a quanto riportato al punto 3 dell'Avviso, relativamente all'art. 52 della Legge RT 62/2018 si ritiene necessario il seguente chiarimento: quanto prescritto dallo stesso art. 52 della Legge RT 62/2018: *“L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore...”* *“non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi”* è da intendersi come modalità alternativa e/o aggiuntiva alla possibilità di ottenimento della licenza, così come stabilito dal Regolamento per la salvaguardia per le aree di particolare interesse del territorio comunale, approvato con DCC n. 109/2020 e modificato recentemente dalla DCC n. 32/2024 (espressamente richiamato nelle premesse normative dell'Avviso e della Determina n. 567/2024) che permette invece la somministrazione non temporanea, ma in sede fissa, di alimenti e bevande, così come prevista con l'ottenimento di apposita licenza.

Il punto 19 dell'Avviso vieta la Cessione del Contratto, così come previsto dalla legge. Possono esercitarsi negli appositi spazi attività secondarie, accessorie e ausiliarie che possono a loro volta essere dati in gestione a terzi per attività quali la somministrazione di alimenti e bevande. Resta ferma la responsabilità nei confronti del Comune di colui che verrà individuato come concessionario del progetto di Valorizzazione.

In caso di società di nuova costituzione, è possibile presentare le referenze bancarie possedute anche con un unico istituto di credito, a tale proposito si riportano i seguenti riferimenti giurisprudenziali:

- Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 02/02/2017) 13/02/2017, n. 598;
- T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., (data ud. 27/05/2020) 18/06/2020, n. 687